

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-827 del 30/03/2016
Oggetto	AUA - SOCIETA' AGRICOLA VISENTINI DI MARIO VISENTINI & C. S.S. - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-816 del 29/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno trenta MARZO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 1887/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società Agricola Visentini di Mario Visentini & C. S.S. con sede legale nel Comune di Ferrara, via Borgoleoni n. 21 ed attività nel Comune di Codigoro, via per Volano n. 43 - Protocollo istanza del S.U.A.P. di Codigoro n. 21917 del 27.11.2015. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di azienda agricola.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 27.11.2015, trasmessa dal S.U.A.P. di Codigoro, assunta al P.G. della Provincia il 01.12.2015 con il n. 80255, presentata dalla Società Agricola Visentini di Mario Visentini & C. S.S., nella persona di Mario Visentini in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara, via Borgoleoni n. 21 ed attività nel Comune di Codigoro, via per Volano n. 43, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di frutticoltura;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società Agricola Visentini di Mario Visentini & C. S.S. per ottenere il titolo abilitativo allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo

del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n°241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Vista la dichiarazione ai sensi delle disposizioni in materia di impatto acustico, allegata alla suddetta istanza, nella quale si comunica che l'attività produttiva non comporta l'utilizzo di macchinari od impianti rumorosi e non induce aumenti significativi dei flussi di traffico;
- Vista la nota prot. n. 22722 del 10.12.2015 del S.U.A.P., inviata alla Società Agricola Visentini di Mario Visentini & C. S.S., contenente la richiesta di documentazione integrativa, inoltrata dalla Provincia in data 04.12.2015, e la comunicazione di sospensione del procedimento;
- Preso atto dalla relazione tecnica, allegata alla documentazione trasmessa al SUAP in data 09.01.2016, nella quale risulta “presente una vasca interrata in calcestruzzo, completamente isolata da quella utilizzata per le acque meteoriche, per la raccolta degli sversamenti accidentali di miscele antiparassitarie, soluzioni fertilizzanti, fitofarmaci ecc durante le fasi di preparazione e/o carico degli atomizzatori, utilizzati per le attività dell'azienda agricola. Tale vasca è dotata di una valvola di apertura / chiusura, che si apre automaticamente all'accensione di una delle pompe per il riempimento degli atomizzatori e si chiude dopo 2 min dallo spegnimento della pompa. Tale vasca è dotata anche di un comando manuale per l'apertura della valvola in caso di operazioni che possono comportare un inquinamento delle acque sul piazzale, come ad esempio il lavaggio dei mezzi agricoli”;
- Vista la nota del S.U.A.P. prot. n. 293 del 09.01.2016 contenente la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia;
- Preso atto della relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara, espresso con nota prot. n. 1080 del 09.02.2016, nel quale si esprime parere favorevole con la prescrizione che il disoleatore sia correttamente dimensionato (dimensione minima 2,49 cm);
- Vista la nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot. n. 2662 del 18.02.2016 (assunta al P.G. di ARPAE n. 1449 del 18.02.2016) che comunica che lo scarico delle acque reflue di dilavamento piazzali nel condotto Volano non è per quanto di competenza autorizzabile e si consiglia di confluire le acque reflue depurate verso il canale di scolo Pomposa;

- Vista la nota del S.U.A.P. di Codigoro (assunta al P.G. di ARPAE Ferrara n. 1984 del 02.03.2016), che comunica la sospensione del procedimento. A tale nota è allegata la certificazione di inesistenza della pubblica fognatura rilasciata dal CADF S.p.A. con nota prot. n. 4469 del 16.02.2016;
- Vista la nota del SUAP di Codigoro, assunta al P.G. di ARPAE n. 2531 del 16.03.2016, contenente la seguente documentazione:
 - quella trasmessa dalla ditta in data 11.03.2016 al SUAP con il nuovo tracciato previsto per lo scarico nello scolo Pomposa, come consigliato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
 - Parere del Settore Servizi Tecnici del Comune di Codigoro riguardante l'impatto acustico;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Visto che lo scarico delle acque di seconda, non è soggetto a vincoli o prescrizioni derivante dal D.Lgs. 152/06 ed il loro recapito nel canale irrigatore, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;
- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della

Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. di Codigoro alla Società Agricola Visentini di Mario Visentini & C. S.S., nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, via Borgoleoni n. 21 ed attività nel Comune di Codigoro, via per Volano n. 43, codice fiscale n. 00086540291 e P.IVA per l'esercizio dell'attività di azienda agricola.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	ARPAE
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque di prima pioggia nello scolo privato, che confluisce nello scolo Pomposa, è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B".
2. I sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto le voci allegato "A".
3. Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: *pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, idrocarburi totali, tensioattivi totali, solventi organici aromatici, pesticidi totali, pesticidi fosforati, fosforo totale, solfiti, Rame e Ferro*
4. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 3 del presente atto, nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto le voci allegato "A".
5. Il disoleatore a valle della vasca di prima pioggia deve avere una capacità di almeno 2,49 mc.
6. Lo scarico delle acque di prima pioggia raccolte deve essere attivato ad evento meteorico esaurito e deve essere completato nelle 48 ore successive.
7. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti per garantire che i reflui derivanti dall'attività agricola sversati sul piazzale (miscele antiparassitarie, soluzioni fertilizzanti, fitofarmaci, ecc. per la preparazione degli atomizzatori ed il lavaggio mezzi agricoli) vengano integralmente trasferiti nella vasca a tenuta, evitando di defluire nella vasca di prima pioggia.
8. I liquidi raccolti in deposito temporaneo nella vasca a tenuta (miscele antiparassitarie, soluzioni fertilizzanti, fitofarmaci, lavaggio mezzi agricoli ecc.) dovranno essere allontanati come rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte IV.

7. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
8. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
9. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
10. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
11. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
12. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. La ditta dovrà rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia di acustica per le classi di interesse.
2. Le opere, gli interventi e gli impianti dovranno comunque essere condotti in conformità a quanto dichiarato nella documentazione tecnica presentata dalla ditta per il rilascio del presente atto.
3. L'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti esistenti dovrà essere comunicata e sarà soggetta a nuova verifica di conformità alla normativa acustica..

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. di Codigoro una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. di Codigoro.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. di Codigoro e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. di Codigoro, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, al Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Codigoro.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. di Codigoro.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.